

r.g. 5934/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Corrado Bile, vista

l'istanza pervenuta in data 2 febbraio 2023, alle ore 12.00 con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha chiesto ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. nr. 25/08 modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 nr. 142 la convalida della misura del trattenimento applicata in data 31/01/2023 dal Questore di Roma;

preso atto

che il cittadino extracomunitario OMISSIS, nato in Egitto OMISSIS, risulta essere destinatario di un decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso in data 20.1.2023;

preso atto, inoltre,

che la misura di cui è chiesta la convalida consiste in un provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria emesso in data 31.1.2023 dal Questore di Roma a carico dello stesso cittadino extracomunitario;

premessso

che il 20.1.2023 è stato disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 286/98, avendo l'amministrazione escluso la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del medesimo decreto "previa un'adeguata valutazione individuale del caso singolo";

che tale trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Roma il 23.1.2023;

che il 31.1.2023 il trattenuto ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale;

che il Questore ha ritenuto tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione;

ricordato

ai fini di una più esplicita illustrazione del quadro normativo, che l'art. 28 bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento "[l]a Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni...";

che le norme che incidono sulla libertà personale, la cui garanzia costituzionale ex art. 13 Cost., è assistita da una riserva assoluta di legge, sono di stretta interpretazione e pertanto, ove nelle successive fasi della procedura accelerata i termini imposti dalla legge non vengano rispettati, verrebbe meno la legittimità del trattenimento e con esso l'efficacia del presente provvedimento di convalida;

che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 "[a] di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione";

ritenuto

che allo stato degli atti non è possibile rinvenire violazioni delle prescrizioni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento disposto ai danni della parte richiedente asilo;

si osserva quanto segue:

all'udienza del 3.2.2023 – durante la quale è presente l'interprete OMISSIS - il trattenuto, confermate le proprie generalità, ha dichiarato di essere giunto in Italia via mare nel 2017;

di aver lasciato l'Egitto, lasciando tre figli di 11, 8 e 4 anni, in seguito ad una condanna penale a cinque anni di reclusione per aver picchiato, insieme al fratello, due delle otto persone che gli avevano rubato la barca e che, uno dei denunciati, essendo ricco, gli aveva bloccato l'iter della denuncia sporta per il furto; di aver lasciato l'Egitto prima dell'udienza davanti al giudice; di avere famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli e tre sorelle; di svolgere in Italia il lavoro di pescatore prima a Fiumicino e poi a Pozzuoli sempre in nero; di temere, in caso di rimpatrio, le conseguenze giudiziarie; di aver presentato domanda per non tornare in Egitto avendo già inoltrato in precedenza altre due domande per la quale ho ottenuto una ricevuta (la prima) e un foglio per andare in Questura (la seconda) ove però gli è stato detto continuamente di ripresentarsi.

Su domanda del difensore il trattenuto ha riferito di essere stato in Libia per cinque anni.

La Questura ha insistito nella richiesta di convalida, osservando che il trattenuto ha manifestato la volontà di fare domanda di protezione nel 2018, senza mai formalizzare la domanda, inoltre, risulta avere precedenti di polizia.

Il difensore ha concluso evidenziando che la domanda non è pretestuosa, come emerge dalla volontà espresso in precedenza e dal fatto di essersi recato personalmente in Questura. Infine, la difesa ha contestato il mancato rispetto del termine di 48 ore per la trasmissione della richiesta di convalida al Tribunale, rilevando che il trattenuto aveva espresso l'intenzione di presentare la domanda di protezione già dinanzi al Giudice di pace (come da verbale di udienza).

Circa quest'ultima censura, il Tribunale ritiene che la tesi della difesa non possa essere condivisa in quanto, come questa sezione ha già avuto modo di osservare:

- il termine di 48 ore (derivante dal rinvio all'art 14 D.LGS. n° 286/1998) decorre dalla data del decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 D.LGS. n° 142/2015;

- a sua volta, la necessità di investire il Tribunale della nuova richiesta di convalida deriva dall'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 6 D.LGS. n° 142/2015, c. 5, ultimo periodo, che stabilisce anche la sospensione dei termini di cui all'art 14 D.LGS. n° 286/1998, per il caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il trattenimento sia già in corso);

- la determinazione della data di presentazione della domanda va ricavata per via interpretativa dall'art. 6 della Direttiva 2013/32/UE del 26/06/2013 che dispone: a) che la domanda di protezione presentata «a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione [sia] effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda» (comma 1, par. 1); b) che «Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda» (comma 1, par. 2);

- il medesimo articolo elenca, al c. 1, par. 3, le «autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale», ai fini della formazione che esse devono ricevere per poter «informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale»;

- anche ad ammettere che l'elenco di cui al punto precedente non sia tassativo, deve comunque rilevare come tutte le autorità menzionate siano autorità amministrative;

- inoltre, la norma da ultimo citata, nel prevedere che le autorità ivi elencate informino i richiedenti circa il luogo e le modalità di presentazione delle domande implica che esse non necessariamente sono «preposte a ricevere tali domande», e tanto meno a registrarle, poiché altrimenti la mera dichiarazione fatta a quelle stesse autorità varrebbe senz'altro già come domanda «presentata», e conferirebbe automaticamente allo straniero lo status di «richiedente»;

- deve quindi fortemente dubitarsi che il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento disposto ex art. 14 D.LGS. n° 286/1998, sia un'autorità «preposta a ricevere le domande di protezione internazionale»; e certamente non è un organo abilitato a registrarle;

- va quindi disattesa la tesi secondo la quale la manifestazione orale dell'intenzione di presentare la domanda, verbalizzata in udienza dal Giudice di pace in sede di prima convalida, costituisca "presentazione della domanda" ai fini e per gli effetti dell'art. 6 della Dir. 32/2013; norma che, per la sua sufficiente precisione, deve considerarsi self-executing, almeno per quanto riguarda definizioni e termini ivi indicati;

- né, in senso contrario, può utilmente invocarsi l'art. 20 del Regolamento UE n° 604/2013 (Regolamento Dublino), il quale prevede, al comma 2, che «La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile», poiché tale atto normativo ha uno scopo ed un ambito di applicazione ben definiti ed estranei alla disciplina delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale (ivi comprese le norme sul trattenimento); inoltre, anche la norma in commento si riferisce comunque alle «autorità competenti», che vanno identificate con quelle di cui alla Dir. 32/2013;

- infine, nessuna conseguenza decisiva può trarsi dall'art. 13 Cost., che, posta la garanzia inviolabile della libertà personale, delinea il quadro giuridico all'interno del quale possono realizzarsi le deroghe a tale principio (previsione di legge ed atto motivato dell'autorità giudiziaria), ma nulla prescrive in ordine ai contenuti della legge e dell'atto giurisdizionale che possono legittimare la privazione della libertà personale e non pregiudica le questioni che qui rilevano, relative alla definizione della "domanda" ed al computo dei termini per la convalida del trattenimento;

considerato che:

- fermo restando che l'autorità giudiziaria non sembra potersi ascrivere al novero delle autorità preposte a ricevere, e tanto meno a registrare le domande di protezione, quand'anche si optasse per la soluzione contraria si dovrebbe pur sempre considerare – anche alla luce del Regolamento Dublino, art. 20 – che il «verbale redatto dalle autorità» (volendo ricomprendervi anche il Giudice di pace) deve comunque essere ricevuto dalle «autorità competenti dello Stato membro interessato», e cioè dalle autorità indicate dalla già citata Direttiva.

Ciò chiarito, il Tribunale prende atto del fatto che, allo stato, dalla documentazione in atti, non risulta alcun elemento concreto che avvalori le dichiarazioni rese e indichi l'avvio di un percorso di integrazione, né in tal senso può ritenersi sufficiente l'aver manifestato la volontà di domandare protezione e l'essersi recato in Questura.

Dunque, l'assenza di elementi di fondatezza della domanda di protezione, inducono a condividere la valutazione di pretestuosità operata dalla Questura;

tenuto conto che, dalla consultazione delle fonti, emerge che il trattenuto, se rimpatriato nella sua zona di provenienza non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale (International Crisis Group, Global Overview, May 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2022#egypt>; USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: United States Commission on International Religious Freedom 2022 Annual Report; USCIRF – Recommended for Special Watch List: Egypt, April 2022 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2072714/2022+Egypt.pdf> ; USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 12 April 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2071155.html>; AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Egypt 2021, 29 March 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html>; Freedom House: Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html> ; Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Egypt, 23 February 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069653/country_report_2022_EGY.pdf; HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Egypt, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066548.html>; AI – Amnesty International (Author), published by UN Human Rights Committee: Egypt; Submission to the UN Human Rights Committee; 134th Session (28 February - 25 March 2022), List of Issues, 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069130/INT_CCPR_ICO_EGY_47537_E.docx ; USDOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2020 - Chapter 1 - Egypt, 16 December 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2065395.html>; <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-alerts-and-april-trends#egypt>; <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal>; <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/egypt>; <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-and-june-trends-2021#egypt>; <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/25/egypt-extends-state-of-emergency-3>; <https://www.bbc.com/news/topics/c302m85q5xzt/egypt> ; <https://acleddata.com/tag/egypt/>).

letto l'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 e ritenuto che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione;

P.Q.M.

convalida il trattenimento; ribadisce la necessità, nel seguito del procedimento, di tenere fermo il rispetto dei termini di cui per la conclusione della domanda con procedura accelerata.

Roma, 3 febbraio 2023

Il giudice

Corrado Bile